



S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 463 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione tra l'A.S.U.G.I. e l'Associazione Volontari Ospedalieri Trieste ODV per attività di volontariato presso le proprie Strutture aziendali. Rinnovo per il periodo dal 17.01.2020 al 16.01.2024.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventi**
il giorno venticinque del mese di MAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Convenzione tra l'A.S.U.G.I. e l'Associazione Volontari Ospedalieri Trieste ODV per attività di volontariato presso le proprie Strutture aziendali. Rinnovo per il periodo dal 17.01.2020 al 16.01.2024.

Premesso che, con provvedimento n. 104 dd. 05.02.2001, l'allora Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, ha deliberato, per le motivazioni ivi espresse, di avviare un rapporto convenzionale con l'Associazione Volontari Ospedalieri di Trieste, per la disciplina delle attività di volontariato dell'Associazione medesima presso i presidi ospedalieri aziendali;

verificato che il predetto rapporto convenzionale accordo è stato successivamente rinnovato - alle medesime condizioni - con provvedimenti n. 329 dd. 31.05.2006, n.211 dd. 18.06.2008, n. 4 dd. 12.01.2011 e n. 36 dd. 26.11.2014;

atteso che, con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante "*LR 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell'art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell'art. 10, comma 6*", attuata con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra l'altro:

✓ dell'incorporazione - a far data dall'1.05.2016 - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", la quale subentra nelle funzioni del predetto Ente soppresso;

✓ della modifica - a decorrere dall'1.5.2016 - della denominazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.TS);

atteso inoltre che, con decreto n. 674 dd. 28.09.2017, l'allora A.S.U.I.Ts ha stabilito di rinnovare il rapporto convenzionale de quo, per un periodo di quattro anni, secondo lo schema allegato quale parte integrante al decreto n. 674/2017 cit., facendo altresì salve le prestazioni di fatto già rese nelle more della formalizzazione degli atti;

acclarato che, conseguentemente, tra l'allora A.S.U.I.Ts e l'Associazione Volontari Ospedalieri di Trieste, è stata sottoscritta la convenzione dd. 17.01.2018 (Prot n. 4580-A.P2-10 dd. 29.01.2018), per il l'esercizio dell'attività di volontariato presso le Strutture ospedaliere aziendali, per un periodo di quattro anni, a decorrere dal 17.01.2016 al 16.01.2020;

appurato che, con nota pervenuta all'allora A.S.U.I.Ts in data 12.08.2019 (Prot. n. 52413.T.GEN.I.2.C.3 dd. 12.08.2019), in atti, l'Associazione ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria dd. 28.06.2019, nella quale, fra altro, è stato approvato in nuovo Statuto (registrato a Trieste, il 12.07.2019, al n. 2492, Serie 3), in recepimento delle indicazioni del D.Lgs. n. 117/2017, ivi compresa la modifica della denominazione dell'Associazione in: "Associazione Volontari Ospedalieri Trieste ODV" (in sigla AVO Trieste ODV);

considerato che, fra gli obiettivi statuari dell'AVO figura l'intenzione, attraverso la partecipazione di persone di buona volontà, di rendere a coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psicologici, un servizio qualificato, volontario e gratuito a favore di persone malate, fragili e svantaggiate, affiancandosi, fra altro, alle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, alle strutture territoriali, nell'ambito di appositi rapporti convenzionali;

tenuto conto che tali collaborazioni sono volte ad integrare l'attività delle strutture ospedaliere, al fine di perseguire gli obiettivi di umanizzazione, personalizzazione, informazione ed educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

atteso, inoltre, che le predette attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, sono di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;

richiamato altresì l'art. 14, comma 7, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*, ai sensi del quale *“è favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari ..”*;

verificato che, ai sensi dell'art. 12 del testo di convenzione, il rapporto convenzionale potrà essere rinnovato, previo formale provvedimento;

considerato, inoltre, l'articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”*, che prevede, tra l'altro, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 *“Bassa Friulana-Isontina”* e dell' *“Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste”* di cui alla legge regionale 17/2014;

tenuto conto che, con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 *“Bassa Friulana”* e dell' *“Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste”*;

verificato che, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell'art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

acclarato che, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire, in questa fase, l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 *“Bassa Friulana-Isontina”* e atti organizzativi conseguenti;

tenuto conto che, con nota dd. 03.04.2020, pervenuta all'A.S.U.G.I. in data 06.04.2020 (Prot. GEN. n. 25939.T.GEN.III.1.C dd. 06.04.2020), in atti, l'Associazione Volontari Ospedalieri ha presentato formale richiesta di rinnovo della convenzione per l'esercizio dell'attività di volontariato presso le Strutture ospedaliere aziendali, segnalando altresì che l'attività dell'Associazione, al momento, è sospesa a causa dell'emergenza da Covid-19;

evidenziato che in base all'atto Aziendale dell'allora A.S.U.I.Ts – adottato, ad ultimatum, con provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 – rientrano nella missione aziendale la promozione e la tutela della salute delle persone e della comunità dell'area di riferimento territoriale cui è preposta, impegnandosi a mantenere

un'organizzazione con confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali, educative, per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale, attraverso l'attività di prevenzione, basata sull'individuazione, la valutazione ed il contrasto dei principali fattori di rischio e l'attività di promozione della salute volta allo sviluppo dei fattori protettivi;

considerato, peraltro, la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. - recante "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" - ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

preso atto che il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del "*no profit*", disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti *no profit* presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi sostenibili, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

richiamato l'art. 14, comma 1, della L.R. F.V.G. 09.11.2012, n. 23 e s.m. ed i., recante la "*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*", secondo cui, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito Registro regionale da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni, fra altri, con gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per lo svolgimento anche di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione, a condizione che tali organizzazioni operino principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento, abbiano esperienza concreta ed abbiano sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione;

atteso che, in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il "Codice del Terzo Settore":

- sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, ..., le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);
- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);

➤ le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);

➤ *“... in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”* (cfr. art. 55, comma 1);

verificato altresì che, con nota e-mail 23.04.2020 (prot. sez. SSD CRTSAVI n.358 dd. 27.04.2020), conservata in atti, il Sostituto del Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio, dott.a Barbara Gregoretti si è espresso in senso favorevole al rinnovo della convenzione di che trattasi;

osservato altresì che l'Associazione Volontari Ospedalieri Trieste ODV risulta iscritta al n. 261 del Registro generale del volontariato organizzato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/2012, ex decreto n. 4769 dd. 26.11.2014;

ritenuto pertanto di rinnovare - alle medesime condizioni in essere - la convenzione di cui all'atto Prot n. 4580-A.P2-10 dd. 29.01.2018, per ulteriori quattro anni, ai sensi dell'art. 12 del testo convenzionale, per il periodo dal 17.01.2020 al 16.01.2024, facendo salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione dell'atto, tenuto conto della persistenza dell'emergenza da Covid-19 nonché di prendere atto dell'attività svolta de facto dal 17 gennaio 2020 e fino all'insorgere dell'emergenza da Covid-19;

verificato, inoltre, di subordinare la ripresa delle attività convenzionali alla cessazione dell'emergenza sanitaria;

atteso che, con nota e-mail dd. 07.05.2020 (Prot. A.S.U.G.I. n. 34850.T.GEN.III.1.C dd. 08.05.2020), in atti, l'Associazione ha trasmesso copia della polizza Infortuni n. 00044031313680 e polizza R.C. Generale n. 00044032311480, entrambe di Società Cattolica di Assicurazioni, Agenzia Parma S. Brigida e che, pertanto, risulta necessario aggiornare l'art. 6 con i dati delle nuove polizze;

ritenuto, peraltro, di dover adeguare l'articolo 9 del testo convenzionale relativo alla riservatezza, inserendo i riferimenti al Regolamento UE 2016/679, nei seguenti termini:

“ART. 9 - Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'A.S.U.G.I., in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'A.S.U.G.I.";

ritenuto, inoltre, di inserire un ulteriore articolo, previsto ex lege, in tema di codice di comportamento, come di seguito descritto:

ART. 9 bis - *L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.";*

ravvisato, pertanto, di riapprovare il testo già adottato da ultimo con decreto n. 674 dd. 28.09.2017 dell'allora A.S.U.I.Ts, con le modifiche ex lege riportate nei paragrafi precedenti, secondo lo schema allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

considerato, *ad ultimum*, l'intervenuto D.Lgs. n. 33 dd. 14.03.2013 e s.m. ed i. (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), con particolare riferimento all'art. 26 rubricato "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*", il quale impone la pubblicazione degli atti di attribuzione "*di vantaggi economiciai sensi....*" dell'"*art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241*", quale presupposto per la condizione legale di efficacia dei medesimi;

atteso che, ai sensi dell'art. 18 del sopra citato D.Lgs. n. 117/2017:

- "*gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi*";
- "*la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione*";

ravvisato, pertanto, di dover quantificare l'importo delle suddette polizze in presunti, stimati Euro 1.440,00.- (millequattrocentoquaranta/00) all'anno e, così, in complessivi Euro 5.760,00.- (cinquemilasettecentosessanta/00) per l'intera durata del rapporto convenzionale;

rilevato che l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020 fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F., del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa di:

1. rinnovare - alle medesime condizioni in essere - la convenzione di cui all'atto Prot n. 4580-A.P2-10 dd. 29.01.2018, per ulteriori quattro anni, ai sensi dell'art. 12 del testo convenzionale, per il periodo dal 17.01.2020 al 16.01.2024, facendo salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione dell'atto, tenuto conto della persistenza dell'emergenza da Covid-19;
2. prendere atto dell'attività svolta de facto dal 17 gennaio 2020 e fino all'insorgere dell'emergenza da Covid-19;
3. subordinare la ripresa delle attività convenzionali alla cessazione dell'emergenza sanitaria;
4. aggiornare l'art. 6 del testo convenzionale con l'indicazione dei dati delle nuove polizze assicurative;
5. adeguare l'art. 9 del testo convenzionale, relativo alla riservatezza, inserendo i riferimenti al Regolamento UE 2016/679, come descritto in premessa;
6. dopo l'articolo 9, inserire un ulteriore articolo (9 bis), previsto ex lege, in tema di codice di comportamento, nei termini riportati in premessa;
7. riapprovare il testo già adottato da ultimo con decreto n. 674 dd. 28.09.2017 dell'allora A.S.U.I.Ts, con le modifiche indicate nei punti 4), 5) e 6) del dispositivo, secondo lo schema che, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contestualmente, si approva;
8. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale, anche ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 e s. m. ed i.

Il costo complessivo massimo di rimborso, conseguente al presente provvedimento, pari a stimati Euro 5.760,00.- (cinquemilasettecentosessanta/00), farà carico al conto n. 305.200.100.600.30.65 "Altri rimborsi spese" del Bilancio dell'Azienda, nei relativi esercizi di competenza, presuntivamente come di seguito indicato:

- per l'anno 2020: Euro 1.340,00.-;
- per l'anno 2021: Euro 1.440,00.-;
- per l'anno 2022: Euro 1.440,00.-;

- per l'anno 2023: Euro 1.440,00.-
- per l'anno 2024: Euro 120,00.-

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario F.F.
Dott.ssa Adele Maggiore

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott.ssa Maria Chiara Corti

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Prot. n.

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l'Associazione Volontari Ospedalieri Trieste ODV per attività di volontariato presso le proprie Strutture aziendali. Rinnovo per il periodo dal 17.01.2020 al 16.01.2024.

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina:
01337320327

Codice Fiscale Associazione Volontari Ospedalieri Trieste ODV:
90010870328

Premesso che:

- con provvedimento n. 104 dd. 05.02.2001, l'allora Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste (A.O.U.TS), ha deliberato, per le motivazioni ivi espresse, di avviare un rapporto convenzionale con l'Associazione Volontari Ospedalieri, per la disciplina delle attività di volontariato dell'Associazione medesima presso i presidi ospedalieri aziendali;
- il rapporto convenzionale è stato successivamente rinnovato - alle medesime condizioni - con provvedimenti n. 329 dd. 31.05.2006, n.211 dd. 18.06.2008, n. 4 dd. 12.01.2011 e n. 36 dd. 26.11.2014 dell'allora (A.O.U.TS);
- con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante "*LR 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell'art. 4, comma 2, e atti*

conseguenti ai sensi dell'art. 10, comma 6", attuata con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra l'altro:

- ✓ dell'incorporazione - a far data dall'1.05.2016 - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", la quale subentra nelle funzioni del predetto Ente soppresso;
- ✓ della modifica - a decorrere dall'1.5.2016 - della denominazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.TS);
 - con decreto n. 674 dd. 28.09.2017, l'allora A.S.U.I.Ts ha stabilito di rinnovare il rapporto convenzionale de quo, per un periodo di quattro anni, secondo lo schema allegato quale parte integrante al decreto n. 674/2017 cit., facendo altresì salve le prestazioni di fatto già rese nelle more della formalizzazione degli atti;
 - conseguentemente, tra l'allora A.S.U.I.Ts e l'Associazione Volontari Ospedalieri ODV (AVO) di Trieste, è stata sottoscritta la convenzione dd. 17.01.2018 (Prot n. 4580-A.P2-10 dd. 29.01.2018), per il l'esercizio dell'attività di volontariato presso le Strutture ospedaliere aziendali, per un periodo di quattro anni, a decorrere dal 17.01.2016 al 16.01.2020;
 - con assemblea straordinaria dd. 28.06.2019, l'Associazione ha approvato il nuovo Statuto, registrato a Trieste, il 12.07.2019, al n. 2492, Serie 3, con il quale si dà atto, fra altro della modifica della denominazione in "Associazione Volontari Trieste ODV" (in sigla AVO Trieste ODV);
 - fra gli obiettivi statuari dell'AVO figura l'intenzione, attraverso la partecipazione di persone di buona volontà, di rendere a coloro che non si

trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psicologici, un servizio qualificato, volontario e gratuito a favore di persone malate, fragili e svantaggiate, affiancandosi, fra altro, alle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, alle strutture territoriali, nell'ambito di appositi rapporti convenzionali;

- tali collaborazioni sono volte ad integrare l'attività delle strutture ospedaliere, al fine di perseguire gli obiettivi di umanizzazione, personalizzazione, informazione ed educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

- le predette attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, sono di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;

- ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* *“è favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari ..”*;

- ai sensi dell'art. 12 del testo di convenzione, il rapporto

convenzionale può essere rinnovato, previo formale provvedimento;

- l'articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”*, prevede, tra l'altro, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 *“Bassa Friulana-Isontina”* e dell'*“Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste”* di cui alla legge regionale 17/2014;

- con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 *“Bassa Friulana”* e dell'*“Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste”*;

- l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell'art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

- con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire, in questa fase, l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.S.U.G.I. in

conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina e atti organizzativi conseguenti;

- con nota dd. 03.04.2020, pervenuta all’A.S.U.G.I. in data 06.04.2020 (Prot. GEN. n. 25939.T.GEN.III.1.C dd. 06.04.2020), in atti, l’Associazione Volontari Ospedalieri Trieste ODV ha presentato formale richiesta di rinnovo della convenzione per l’esercizio dell’attività di volontariato presso le Strutture ospedaliere aziendali, segnalando altresì che l’attività dell’Associazione, al momento, è sospesa a causa dell’emergenza da Covid-19;

- in base all’atto Aziendale dell’allora A.S.U.I.Ts – adottato, ad ultimatum, con provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 – rientrano nella missione aziendale la promozione e la tutela della salute delle persone e della comunità dell’area di riferimento territoriale cui è preposta, impegnandosi a mantenere un’organizzazione con confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali, educative, per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale, attraverso l’attività di prevenzione, basata sull’individuazione, la valutazione ed il contrasto dei principali fattori di rischio e l’attività di promozione della salute volta allo sviluppo dei fattori protettivi;

- la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. - recante “*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” - ha auspicato l’adozione di

misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

- il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del "*no profit*", disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti no profit presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi sostenibili, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

- ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. F.V.G. 09.11.2012, n. 23 e

s.m. ed i., recante la “*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*”, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito Registro regionale da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni, fra altri, con gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per lo svolgimento anche di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione, a condizione che tali organizzazioni operino principalmente nel settore in cui si chiede l’intervento, abbiano esperienza concreta ed abbiano sostenuto la formazione e l’aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all’attività interessata dalla convenzione

▪ in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il “Codice del Terzo Settore”:

- sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d’interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);
- fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore

- (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);
 - *“... in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”* (cfr. art. 55, comma 1);
 - l'Associazione Volontari Ospedalieri ODV (AVO) di Trieste risulta iscritta al n. 261 del Registro generale del volontariato organizzato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/2012, ex decreto n. 4769 dd. 26.11.2014;

▪ con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra l'altro, di rinnovare - alle medesime condizioni in essere - la convenzione di cui all'atto Prot n. 4580-A.P2-10 dd. 29.01.2018, per ulteriori quattro anni, ai sensi dell'art. 12 del testo convenzionale, per il periodo dal 17.01.2020 al 16.01.2024, facendo salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione dell'atto, tenuto conto della persistenza dell'emergenza da Covid-19 e subordinando lo svolgimento delle attività convenzionali alla cessazione dell'emergenza sanitaria secondo lo schema approvato con il decreto n./.... cit. e sotto riportato; tutto ciò premesso,

TRA

l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), in persona del, e legale rappresentante, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l'Associazione Volontari Ospedalieri Trieste ODV (nel prosieguo AVO o Associazione), in persona della Presidente e legale rappresentante, dott.a Domiziana Avanzini, con sede in Trieste, Piazza dell'Ospitale n. 1, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - L'AVO si impegna a prestare la propria attività di volontariato in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. I compiti dell'AVO sono limitati a:

- assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro

durante la degenza calore umano, dialogo, compagnia ed aiuto per affrontare la sofferenza e la solitudine;

- collaborare con il personale ospedaliero per attività pratiche di semplice routine e socializzanti quali aiuto nell'alimentazione, aiuto nella mobilizzazione (quando autorizzati dal personale sanitario), conversazione con il paziente;
- svolgere attività di collegamento tra degente e famiglia e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dei degenti.

ART. 2 - L'AVO garantisce che i propri associati siano provvisti delle cognizioni teoriche e pratiche di base necessarie all'espletamento del servizio; inoltre gli associati, per l'esercizio dell'attività di volontariato, devono essere muniti di:

- apposita tessera dell'Associazione controfirmata dall'Azienda;
- di un camice, la cui foggia e colore sono concordati;
- di un cartellino identificativo da esporre in maniera visibile.

ART. 3 - Le attività di cui all'art. 1 sono esercitate all'interno dell'Azienda in quei reparti in cui è stata fatta specifica richiesta dai rispettivi dirigenti e/o mediante accordo con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e con la Direzione Medica dei Presidi.

ART. 4 - L'A.S.U.G.I. s'impegna ad ammettere gli associati volontari, quali uditori, ai corsi o alle iniziative culturali o formative destinate al proprio personale e attinenti l'attività svolta dal volontario stesso.

L'Azienda s'impegna, inoltre, a concedere, ove possibile, locali in condivisione con altre associazioni, oltre alla fruizione della linea telefonica

e l'accesso a internet mentre l'Associazione si impegna a rimborsare le spese all'A.S.U.G.I. relative al traffico telefonico ad essa imputabili.

L'AVO, a sua volta, s'impegna a presentare una relazione sulle attività svolte, ai sensi della presente convenzione, e a fornire ogni altro elemento informativo che venisse richiesto, anche al fine di concorrere ad indagini di carattere nazionale.

ART. 5 - Le parti danno atto che la copertura delle spese necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle attività di volontariato in ambito sanitario sarà garantita sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e erogate dall'A.S.U.G.I. previo l'espletamento di un avviso pubblico.

ART. 6 - L'AVO garantisce le coperture assicurative dei volontari, che prestano la loro attività all'interno delle Strutture dell'Azienda, contro gli Infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità Civile verso Terzi, con polizze n. 00044031313680 (Infortuni) e n. 00044032311480 (R.C.T.), entrambe di Società Cattolica di Assicurazioni, Agenzia Parma S. Brigida, conservate in atti.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'A.S.U.G.I. rimborserà il costo delle predette coperture assicurative, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

ART. 7 - L'AVO si impegna a svolgere dette attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

ART. 8 - L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

ART. 9 - Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell’Associazione con il presente atto, è nominato, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda per i dati che tratterà per conto dell’A.S.U.G.I., in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’A.S.U.G.I.

ART. 9 bis - L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare."

ART. 10 - La presente convenzione potrà essere integrata o modificata in qualsiasi momento, qualora dovessero intervenire nuove norme disciplinanti in materia.

ART. 11 - L'AVO si impegna a fornire alla Direzione Medica dei presidi l'elenco dei nominativi dei volontari, e ad aggiornarli periodicamente per poter permettere sia la programmazione di percorsi di orientamento alle strutture sanitarie e di formazione, che l'eventuale esecuzione dei controlli sanitari.

L'AVO s'impegna inoltre a garantire che il personale messo a disposizione sia in possesso di un'adeguata formazione in materia igienico – sanitaria che lo renda idoneo allo svolgimento dell'attività di cui trattasi.

Ai volontari verranno consegnati i materiali informativi principali (carta dei servizi, regolamento sul fumo, norme di comportamento) che caratterizzano l'Azienda, cui verrà data applicazione a seguito di un percorso di formazione concordato tra l'A.S.U.G.I. e l'AVO.

In particolare, i volontari dovranno seguire un corso di orientamento all'organizzazione delle strutture ospedaliere nonché un corso sulle norme igieniche cui attenersi e la relativa documentazione sarà conservata agli atti.

ART. 12 - La presente convenzione ha la durata di quattro anni, a decorrere

dal 17.01.2020.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recesso per motivate ragioni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con preavviso di novanta (90) giorni.

Le parti condividono di fare salve le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e l'onere dello stesso è posto a carico della parte che vi ricorre.

Il presente atto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B al DPR. 26.10.1972, n. 642 e s.m. ed i.

ART. 13 - Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, sarà competente il Foro di Trieste.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per l'Associazione Italiana Volontari Ospedalieri Trieste ODV

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- .dott.a Domiziana Avanzini -

S.S.D. CRTSAVI/convenzioni/AVO/mdo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 25/05/2020 17:16:04

IMPRONTA: 7CBA761267A096E6D49A69C9CB9698D38714659A6AC941967F17409C03D23D67
8714659A6AC941967F17409C03D23D67298939B1909119516BA2C4743457BAA8
298939B1909119516BA2C4743457BAA8544010593C8B7D3828D44321CFFCA31D
544010593C8B7D3828D44321CFFCA31D3C5E2A551EE536694BD0E36C64840864

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 25/05/2020 17:27:23

IMPRONTA: A23050E70BD4213E65A49A4F52E944C5EFB41ACFF0BB1CD42E093304DAB5B89E
EFB41ACFF0BB1CD42E093304DAB5B89EE090BEAD2AFDA629CD1F7C084CF6ECF9
E090BEAD2AFDA629CD1F7C084CF6ECF98F3B8C5E959F9FFC8D64A344DDF94B67
8F3B8C5E959F9FFC8D64A344DDF94B6743E93179B05D93EB54DE641CD99C090A

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 25/05/2020 17:47:00

IMPRONTA: 9CF1C067AD44989FF734C057653F846321DEF3943CD4E99198D2CAE71343B1A6
21DEF3943CD4E99198D2CAE71343B1A60AE5EDF5011DFB63F59E306888C285F5
0AE5EDF5011DFB63F59E306888C285F581A74CBB97244EE1184FB64845E7EE6E
81A74CBB97244EE1184FB64845E7EE6E3261EB7FBF957D1187BCC0AAFFE86B60

NOME: MARIA-CHIARA CORTI

CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I

DATA FIRMA: 25/05/2020 18:22:28

IMPRONTA: 3F013C0CB24C6AC6A4450E3ED6E88AC68F245CF44013AD4A91888E1C5A2D16E2
8F245CF44013AD4A91888E1C5A2D16E26E29A5B022573E74DD9E7EAA8155326F
6E29A5B022573E74DD9E7EAA8155326FBB17691AD3CF51F0BB94B8C8636DC0AE
BB17691AD3CF51F0BB94B8C8636DC0AEDAB615B6CB64152C0E9274492438A785

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 463 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **463** del **25/05/2020** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è affisso all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 49/96, il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Dal 28/05/2020 al 11/06/2020

Esecutiva in data 28/05/2020

L'INCARICATO
- Carla Tonini